



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 41603241/209/206 - 06.41217061 - Fax 06.4112034 – 06.4100699

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dplnd.roma@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N 126 del 04/06/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

Segreteria

Risultati

Giustizia Sportiva

Errata Corrige

1. Risultati Gare

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-RM-

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 13 Giornata - R			
F.C. GRIFONE SOCCER	- C.S.V. BREDAS.S.D.R.L.	3 - 0	
(1) REAL VIS ARTENA	- VIVACE GROTTAFERRATA 1922	1 - 3	

(1) - disputata il 29/05/2026

GIUDICE SPORTIVO

Si trascrivono di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso questa Delegazione Sig.ra Laura NERONI MERCATI con l'assistenza del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. EGIDIO CARLOMAGNO nella seduta del 03 Giugno 2026:

UNDER 19 PROVINC.-RM- C11

GARE DEL 28/ 5/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 28/ 5/2026 F.C. GRIFONE SOCCER - C.S.V. BREDA S.S.D.R.L.

Visti gli atti ufficiali, rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per mancata presentazione della Società C.S.V. BREDA S.S.D.R.L.

- osservato che la Società predetta non ha preannunciato né fatto pervenire giustificazioni in merito, per cui si è da considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti; Visto quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del C.G.S. e l'art. 53, commi 2 e 7 delle NOIF SI DECIDE a) di infliggere alla Società C.S.V. BREDA S.S.D.R.L.

la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché la penalizzazione di un punto in classifica; b) di comminare alla stessa l'ammenda di Euro 100,00 (1 rinuncia)

GARE DEL 29/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE SANTIS NICOLO (REAL VIS ARTENA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FIORINI ANGELO (REAL VIS ARTENA)
NICOLANTI DANIELE (VIVACE GROTTAFERRATA 1922)

VERRO SAMUELE (REAL VIS ARTENA)

ERRATA CORRIGE AL COMUNICATO 125 DEL 28.05.2026

INVECE DI:

ATLETICO ACILIA A.R.L. - FC GDZ CAMPAGNANO

Visti gli atti ufficiali, rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per mancata presentazione della Società ATLETICO ACILIA A.R.L.

- osservato che la Società predetta non ha preannunciato né fatto pervenire giustificazioni in merito, per cui si è da considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti;

Visto quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del C.G.S. e l'art. 53, commi 2 e 7 delle NOIF SI DECIDE a) di infliggere alla Società ATLETICO ACILIA A.R.L. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché la penalizzazione di un punto in classifica; b) di comminare alla stessa l'ammenda di Euro 100,00 (1 rinuncia)

LEGGASI:

ATLETICO ACILIA A.R.L. - FC GDZ CAMPAGNANO

Visti gli atti ufficiali, rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per mancata presentazione della Società FC GDZ CAMPAGNANO.

- osservato che la Società predetta non ha preannunciato né fatto pervenire giustificazioni in merito, per cui si è da considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti;

Visto quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del C.G.S. e l'art. 53, commi 2 e 7 delle NOIF SI DECIDE a) di infliggere alla Società FC GDZ CAMPAGNANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché la penalizzazione di un punto in classifica; b) di comminare alla stessa l'ammenda di Euro 100,00 (1 rinuncia)

Pubblicato in Roma il 04 Giugno 2026

IL SEGRETARIO
Angelo Mandolesi

IL DELEGATO
Antonio Simeone